



*Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina*

98040 – Piazza Duomo

Tel. 090 93 61 12 Fax 090 93 67 84

www.comune.gualtieri.me.it

**AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI
Ufficio Personale**

DETERMINAZIONE

NUMERO GENERALE	03	del 02/01/2026
NUMERO AREA	03	del 02/01/2026

OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente M.S. – Fruizione permessi Legge 104/1992.

Vista l’istanza avanzata dalla dipendente M.S., acquisita al protocollo dell’Ente al n. 23 del 02/01/2026, con la quale chiede di fruire dei benefici previsti dall’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 s.s.m.i. per prestare assistenza a familiare portatore di handicap grave;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica Superiore INPS di Messina che riconosce la situazione di portatore di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, depositata agli atti;

Vista la richiesta della dipendente M.S. che sotto la propria responsabilità attesta:

- Di essere l’unica persona che usufruirà dei permessi di cui alla normativa in oggetto;
- Di essere a conoscenza della dichiarazione annuale da rendere al fine di confermare tutti i requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione per la fruizione dei permessi fino alla data di revisione del mese di dicembre 2026;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL., stipulato il 06/07/1995, dispone all’art. 19, comma 6, che “i permessi di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, stante che la richiedente presta attività lavorativa per 24 ore settimanali i permessi per l’assistenza del familiare disabile devono essere riproporzionati tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa effettuata dalla lavoratrice;

Ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere l’istanza della lavoratrice ASU G.N., ricorrendone le condizioni di legge fatta salva la verifica ai sensi dell’art. 71, comma 2 del DPR 445/2000 della sussistenza di quanto dichiarato con autocertificazione;

Visti:

- la legge 104/92 come modificata dalla legge 8 Marzo 2000 n. 53;
- l’art.19, comma 6 CCNL 6 Luglio 1995;
- la documentazione prodotta a corredo della domanda inoltrata dalla dipendente M.S. agli atti conservata;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza della dipendente M.S., volta ad ottenere i benefici previsti dalla L. 104/92 in quanto portatore di handicap grave;
2. Di dare atto, giusta la documentazione prodotta:
 - che i permessi vengono concessi alla stessa;
 - che l'assistito non è ricoverato presso alcuna struttura;
 - che i benefici previsti dalla L. 104/92 sono validi fino alla data di revisione del mese di Dicembre 2026;
3. – che alla concessione dei singoli permessi provvederà il Responsabile del Servizio al quale la lavoratrice è assegnata.

IL RESP.LE ASGF

Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa

